

D.d.s. 17 aprile 2020 - n. 4661

Reg. UE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», approvazione del bando per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA**SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI**

Visti i Regolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L193 del 1 luglio 2014) e in particolare l'art. 32 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;
- il Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE 20 febbraio 2019 L48);

Viste:

- la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia modificata, da ultimo, dalla Decisione di esecuzione C (2019)9219 del 16 dicembre 2019 che approva la richiesta di modifica del Programma;
- la deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020»;
- la deliberazione n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Preso d'atto dei criteri di selezione delle operazioni in attuazione

del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia per il periodo 2014-2020»;

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbono essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;

Considerato che:

- la Commissione Europea ha registrato in data 20 giugno 2017 con il n. SA.48439(2017/XA) - Aiuto alla forestazione e all'imboschimento, il regime di esenzione per la sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 - Mantenimento di superfici imboschite, la cui base giuridica è costituita dalla d.g.r. n. 6926 del 24 luglio 2017 Sostituzione del regime SA. 43411 (2015/XA) «Aiuti alla forestazione e imboschimento» sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 - Mantenimento di superfici imboschite con il regime SA.48439 (2017/XA);
- il regime è stato inserito in SIAN con l'ID 8449;
- le disposizioni di cui al presente decreto sono quindi attuate nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.48439(2017/XA) - Aiuto alla forestazione e all'imboschimento, e in toto del Regolamento (UE) n. 702/2014 come integrato dal regolamento (UE) n. 289/2019 con particolare riferimento agli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione» 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 12 «Relazioni», 13 «Controllo» e 32 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;

Dato atto che:

- le agevolazioni saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- l'ufficio competente per l'effettuazione delle verifiche propedeutiche alla concessione dei contributi e alla registrazione in SIAN dei beneficiari e del contributo concesso è la Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi;
- l'ufficio competente per l'effettuazione delle verifiche propedeutiche e per la registrazione delle erogazioni è la Struttura «Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA» dell'Organismo pagatore regionale;

Precisato che:

- non potranno essere destinatarie di concessione di aiuti le imprese che dovessero rispondere ad una delle definizioni di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 14 del Reg (UE) n. 702/2014;
- nel rispetto dell'art. 1, par. 5, lett. b) del Reg. (UE) 702/2014 par. 5 lett. a) come modificato dall'articolo 1 del reg. (UE) n. 2019/289 alle imprese, qualificate come PMI dall'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014 non potrà essere erogato il contributo se la stessa impresa risultasse destinataria di un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;
- i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato di cui ai Regolamenti (UE) n. 702/2014 devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 riguardanti la dichiarazione dei contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse e la loro posizione in relazione allo status di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 14 del Reg (UE) n. 702/2014;

Considerato che la dotazione finanziaria annua per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è pari a € 100.000,00:

- è coperta dalla disponibilità finanziaria complessiva della sottomisura 8.1;

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 21 aprile 2020

- grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) e che tale dotazione è disponibile;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Preso atto dei seguenti decreti:

- n. 18853 del 20 dicembre 2019 «Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Lombardia 2014-2020. Valutazione delle condizioni di ammissibilità delle domande di sostegno relative all'Operazione 8.1.02 Mantenimento di superfici imboschite» che approva la modulistica per l'istruttoria della domanda che non è informatizzata;
- n. 19126 del 24 dicembre 2019 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020 della Lombardia. Misura 8.1.02 Mantenimento di superfici imboschite»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m.n. 497 del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale» anno 2019 e anni successivi».
- n. 4426 del 10 aprile 2020 «Emergenza sanitaria da Covid-19 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia: modifiche ed integrazioni alle modalità di sottoscrizione delle domande anno 2020 con riferimento alle misure a superficie e modifiche al decreto n. 12537/2018 relativo alla cessione di aziende (cambio beneficiario) che prevede modalità semplificate di presentazione delle domande per le misure a superficie per l'anno di campagna 2020;
- n. 1610 del 11 febbraio 2020 «Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni - Aggiornamento», con il quale è approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui la 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite»;

Rilevata la necessità di portare a conoscenza dei potenziali beneficiari della suddetta Operazione, le condizioni e gli impegni che regolano l'accesso ai contributi, i termini di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure amministrative per la gestione delle domande stesse, attraverso specifico bando per la presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del bando per la presentazione delle domande relative all'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

Acquisiti i pareri, via e-mail, dell'Organismo Pagatore Regionale e dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, rispettivamente in data 03 aprile 2020 e in data 30 marzo 2020 in merito al bando di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente atto;

Vista la comunicazione del 06/04/2020 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

DECRETA

1. di approvare il bando per la presentazione delle domande relative all'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente atto;

2. che le risorse finanziarie annue per il presente bando ammontano a € 100.000,00 la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attuare le disposizioni di cui al presente decreto nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.48439(2017/XA) - Aiuto alla forestazione e all'imboschimento, in toto del Regolamento (UE) n. 702/2014 come integrato dal Regolamento (UE) n. 289/2019 con particolare riferimento agli articoli 1 «Campo di applicazione, 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per

l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione» 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 12 «Relazioni», 13 «Controllo» e 32 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il dirigente
Roberto Carovigno

_____ • _____

ALLEGATO 1

**PSR**
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICIRegione
Lombardia

*Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013)*

SOTTOMISURA 8.1 "Forestazione e imboschimento"**Operazione 8.1.02****"Mantenimento di superfici imboschite"****BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****1. PREMESSA****2. FINALITA' E OBIETTIVI****3. SOGGETTI BENEFICIARI****4. COSA VIENE FINANZIATO****5. DOTAZIONE FINANZIARIA****6. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

6.1 PREMI ANNUALI EROGABILI PER LE TIPOLOGIE B1 E B2

7. IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

7.1 DURATA DEL PERIODO DI IMPEGNO E SUPERFICIE SOTTO IMPEGNO

7.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE 8.1.02

7.3 COLLEGAMENTI CON IL PAGAMENTO GREENING (ART. 43 DEL REG. UE N. 1307/2013).

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

8.1 CONDIZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE

8.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLE SUPERFICI

8.3 COLTURE AMMESSE A PREMIO

8.4 ACCESSO PREFERENZIALE ALL'OPERAZIONE

9. CONDIZIONALITA'**10 FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

10.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

10.2. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

10.3 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

10.4 COME PRESENTARE LA DOMANDA

10.5 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA

10.6 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 11 MARZO 2014 -

11. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

11.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

11.2 ISTRUTTORIA

11.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

11.4 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

12. CONTROLLI

12.1 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER I CONTROLLI

12.2 ESITO DEI CONTROLLI

13. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

14. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

15. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

15.1 INDICATORI

16. CUSTOMER SATISFACTION

17. RICORSI

18. SANZIONI

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

20. RIEPILOGO TEMPORISTICHE

21. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

21.1 CONTATTI

ALLEGATO A - EMERGENZA COVID-19: PAC 2014-2020 - MODULO ASSENSO PRESENTAZIONE DOMANDA ANNO 2020 E RELATIVO IMPEGNO ALLA SOTTOSCRIZIONE DIFFERITA

ALLEGATO B - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI

ALLEGATO C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

ALLEGATO D - DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO

ALLEGATO E - FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE

ALLEGATO F- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSA

In applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020, approvato in base al Regolamento CE 1305/2013, Regione Lombardia attraverso la Misura 8 – sottomisura 8.1 “Forestazione e imboschimento” - **Operazione 8.1.01** “Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento” ha finanziato la realizzazione di due tipologie di impianti:

Tipologia A: Piantagioni legnose a ciclo breve, a rapido accrescimento, con durata dell’impegno di anni 8;

Tipologia B: Piantagioni legnose a ciclo medio lungo, con durata dell’impegno di anni 20;

Il presente bando regola l’applicazione dell’**Operazione 8.1.02** - “Mantenimento di superfici imboschite” per la presentazione delle domande di sostegno (iniziali)/pagamento per gli interventi di Tipologia B realizzati nell’ambito dell’operazione 8.1.01.

2. FINALITA’ E OBIETTIVI

L’operazione è finalizzata a favorire la conservazione delle superfici imboschite nel periodo successivo all’impianto e garantire lo sviluppo equilibrato delle piante, evitando situazioni di degrado.

L’operazione contribuisce direttamente alla seguente focus area 5 e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale e, indirettamente, alle seguenti focus area:

- 4 a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa;
- 4 c) prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

L’operazione contribuisce inoltre ai seguenti obiettivi trasversali del PSR 2014-2020:

Ambiente in quanto gli interventi di forestazione concorrono alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio e del paesaggio garantendo una gestione agronomica e forestale maggiormente sostenibile.

Mitigazione dei cambiamenti climatici in quanto il mantenimento delle superfici imboschite con la tipologia B dell’operazione 8.1.01 ha effetti positivi sullo stoccaggio di carbonio atmosferico, sulla riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di sostegno esclusivamente i beneficiari degli interventi dell’operazione 8.1.01, tipologia B1 “Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo **su terreni agricoli**” e B2 “Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo **su terreni NON agricoli**”, collaudati entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno di presentazione della domanda dell’operazione 8.1.02.

Quindi, ad esempio, per il 2020 possono presentare domanda di sostegno solo i beneficiari di interventi della tipologia B1 e B2 dell’operazione 8.1.01 collaudati entro il 31 dicembre 2019.

Possono invece presentare domanda di pagamento coloro che hanno già presentato domanda di sostegno per l’operazione 8.1.02.

Tali beneficiari sono imprese agricole individuali e società agricole di persone, capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito “IAP”) ai sensi del d.lgs. 99/2004 anche se “sotto condizione”.

4. COSA VIENE FINANZIATO

L’aiuto concesso è un premio annuale per ettaro, calcolato in base ai costi di manutenzione e di mancati redditi secondo le modalità indicate in dettaglio al paragrafo 6.1.

I premi sono erogati dall'anno successivo all'anno solare di collaudo dell'impianto finanziato con l'operazione 8.1.01 Tipologia B.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria annua dell'Operazione 8.1.02 per le domande di sostegno (iniziali)/pagamento è pari a € 100.000,00 a valere sul bilancio dell'OPR.

Per le domande di sostegno(iniziali)/pagamento presentate a valere sul bando 2020, è garantito il pagamento di tutte le annualità del periodo di impegno, fatto salvo l'utilizzo di risorse che si rendessero disponibili sull'operazione per economie di spesa accertate o rimodulazioni finanziarie sulla programmazione attuale nonché dall'utilizzo di nuove risorse derivanti sia dall'estensione dell'applicabilità del quadro giuridico esistente a valere per l'anno 2021 sia dall'approvazione della futura struttura legale della PAC 2021-2027.

6. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'operazione di cui al presente bando fa parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, attuativo del reg. (UE) n. 1305/2013, cofinanziato con risorse comunitarie (43.12 %), nazionali (39.82 %) e regionali (17.06 %).

Le disposizioni di cui al presente decreto sono redatte nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.48439 (2017/XA) "Aiuto alla forestazione e all'imboschimento" e in toto del regolamento (UE). n. 702/2014.

Non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

I richiedenti del contributo devono allegare alla domanda un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale devono dichiarare la loro posizione in relazione alla nozione di impresa in difficoltà e quali altri contributi hanno ricevuto nell'ambito di regimi di aiuti di stato e *de minimis*.

I dati in essa dichiarati sono oggetto di verifica da parte:

- del responsabile della concessione per l'ammissione a finanziamento;
- del responsabile dell'erogazione per quanto riguarda la liquidazione.

La normativa di riferimento per quanto riguarda le verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione dei contributi sottoposti alla disciplina degli aiuti di stato è contenuta all'art. 52 della legge 234/2012 e nel DM 115/2017.

6.1 Premi annuali erogabili per le tipologie B1 e B2

Premio annuale di manutenzione (per 5 anni)

Per gli interventi di tipologia B1 e di tipologia B2, è riconosciuto un premio annuale di manutenzione, erogabile per cinque annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti finanziati con l'operazione 8.1.01, pari a 495,00 euro/ettaro/anno

Premio annuale di mancato reddito (per 12 anni)

Per gli interventi di tipologia B1, è riconosciuto un premio annuale, erogabile per dodici annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti finanziati con l'operazione 8.1.01, pari a 395,00 euro/ettaro/anno

In tabella si indicano i premi per le singole tipologie:

Tipologia B1 Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli	Importo premio/ettaro	Durata premio	Durata impegno Operazione 8.1.01 Tipologia B1
Manutenzione	495	5 anni	20 anni

Mancato reddito	395 ¹	12 anni	20 anni
Tipologia B2 Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni NON agricoli	Importo premio/ettaro	Durata premio	Durata impegno Operazione 8.1.01 Tipologia B2
Manutenzione	495	5 anni	20 anni

7. IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

7.1 Durata del periodo di impegno e superficie sotto impegno

Il beneficiario che riceve il contributo per l'operazione 8.1.02 è obbligato a rispettare gli impegni per tutto il "periodo di impegno" stabilito dai bandi relativi all'operazione 8.1.01, Tipologia B, collegata alla presente operazione. La superficie sotto impegno per la domanda di sostegno/pagamento dell'operazione della 8.1.02 é:

1) la superficie grafica dell'impianto realizzato e collaudato in campo per la corrispondente domanda relativa all'operazione 8.1.01;

2) riferita alle particelle catastali richieste nella domanda di pagamento dell'operazione 8.1.01.

7.2 Impegni dell'operazione 8.1.02

Gli impegni sono:

1. mantenere gli impianti collaudati con l'operazione 8.1.01 - tipologia B (= superficie sotto impegno, come definita al punto 7.1) per tutto il periodo di impegno che è stabilito dal bando dell'operazione 8.1.01 stessa;

NOTA BENE una riduzione della superficie impiantata di oltre il 20 % rispetto alla superficie collaudata comporta la decadenza totale sia della domanda 8.1.02 sia della domanda 8.1.01.

2. nei primi 6 anni di impegno, sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo alla morte o deperimento delle piante, mantenendo le specifiche tecniche della tipologia B dell'operazione 8.1.01. La comunicazione della morte o deperimento delle piante va inoltrata preventivamente via PEC alle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia (Strutture AFCP);

3. effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni di mantenimento, ecc.):

- secondo le modalità previste nel piano di impianto;
- eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità dell'operazione 8.1.01 o durante i controlli.

4. contenere le infestanti sia attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno) sia attraverso la pulizia del sottobosco per il mantenimento in buono stato dell'impianto;

5. non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento, salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica (da comunicare preventivamente via PEC alle Strutture AFCP di Regione Lombardia) e il pascolo delle greggi transumanti;

6. dal 7° anno d'impegno, mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'operazione 8.1.01, fermo restando che il numero di specie presenti deve essere quello collaudato;

7. Compilare e aggiornare il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno. Tale registro deve essere specifico per l'impianto della tipologia B dell'operazione 8.1.01 per il quale si chiede il presente premio e deve riportare i seguenti elementi minimi: superficie, riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata (potature, irrigazioni, concimazioni, contenimento infestanti, lotta fitosanitaria ecc. secondo quanto previsto dal piano d'impianto), data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione. Il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno.

¹ Il premio per il mancato reddito non viene riconosciuto qualora le superfici oggetto della domanda vengano utilizzate anche per soddisfare gli obblighi del greening e in particolare la componente "Aree di interesse ecologico" (EFA) - art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

7.3 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione relativi alla manutenzione sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto, i premi di manutenzione della presente operazione vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening, viceversa il premio di mancato reddito, previsto esclusivamente per la tipologia B1, non viene riconosciuto qualora le superfici sotto impegno siano utilizzate per soddisfare la componente EFA del greening.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 8.1.02 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità e pagamento saldo).

8.1 Condizioni relative al richiedente

I richiedenti devono:

- aver realizzato un intervento dell'operazione 8.1.01 della tipologia B già collaudato entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno di presentazione della domanda di sostegno o aver già presentato domanda di sostegno/pagamento negli anni precedenti;
- mantenere per l'intero periodo di impegno la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito "IAP") ai sensi del d.lgs. 99/2004 anche se "sotto condizione".
- non essere impresa in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014;
- non aver richiesto o percepito altri fondi per il mantenimento o per il mancato reddito oltre a quelli previsti dal presente bando (Allegato B e C).

8.2 Condizioni relative alle superfici

Devono essere richieste a premio per la presente operazione tutte le superfici relative agli interventi della tipologia B1 e B2 dell'Operazione 8.1.01 che, sono state collaudate a seguito di misurazione tramite strumentazione GPS, sono state collaudate dagli Uffici Territoriali Regionali (UTR), attualmente Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, localizzate nei Comuni lombardi classificati ISTAT di pianura o collina delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi, Pavia e nel territorio della Città Metropolitana di Milano.

La superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno/pagamento per l'operazione 8.1.02 **non può interessare particelle catastali** diverse da quelle della domanda collaudata con l'operazione 8.1.01.

8.3 Colture ammesse a premio

L'elenco dei codici coltura ammessi per la presente operazione sono quelli riportati in tabella:

INTERVENTO	COD PRODOTTO	COD_USO _VARIETA	DES_PRODOTTO	DES_USO_VARIETA
B1 / Mancato reddito su terreni agricoli	514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)

B1 / Mancato reddito su terreni agricoli	514	701	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)- EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
B1 / Manutenzione di imboschimenti su terreni agricoli	514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
B1 / Manutenzione su terreni agricoli	514	701	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)- EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
B2 / Manutenzione su terreni NON agricoli	514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
B2 / Manutenzione su terreni NON agricoli	514	701	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)- EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali

Il richiedente, ogni anno, può utilizzare parte o tutta la superficie degli impianti soggetti a impegno con l’operazione 8.1.01 come “Aree di interesse ecologico” (EFA) utilizzando il codice uso 701. Le particelle identificate con tale codice non possono percepire i premi di mancato reddito.

NOTA BENE: anche qualora il richiedente non avesse diritto a percepire alcun premio per l’anno di presentazione della domanda su dette superfici, il richiedente è comunque tenuto a presentare la domanda di sostegno/pagamento indicando tali superfici nella sezione “a premio” e non nella sezione “altri utilizzi” al fine di dichiarare il mantenimento degli impegni dell’operazione.

8.4 Accesso preferenziale all’operazione

Non sono previsti criteri di accesso preferenziale.

9. CONDIZIONALITA’

L’agricoltore che percepisce i premi collegati alla presente operazione è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per “condizionalità” si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

La condizionalità si applica all’intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all’azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell’azienda stessa.

La condizionalità è costituita dall'insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

I CGO e BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in tabella:

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	CGO 1	<i>Direttiva 91/676/CEE</i> , relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
	SUOLO E STOCK DI CARBONIO	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	BIODIVERSITA'	CGO 2	<i>Direttiva 2009/147/CE</i> concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		CGO 3	<i>Direttiva 92/43/CEE</i> , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafi 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 21 aprile 2020

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	SICUREZZA ALIMENTARE	CGO 4	<i>Regolamento (CE) 178/2002</i> , che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 5	<i>Direttiva 96/22/CEE</i> , concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Articoli 3 lettere a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7.
	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 6	<i>Direttiva 2008/71/CE</i> relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Articoli 3, 4 e 5
		CGO 7	<i>Regolamento CE 1760/2000</i> che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		CGO 8	<i>Regolamento (CE) 21/2004</i> del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9	<i>Regolamento (CE) 999/2001</i> , recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10	<i>Reg CE n. 1107/2009</i> , relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11	<i>Direttiva 2008/119/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		CGO 12	<i>Direttiva 2008/120/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
		CGO 13	<i>Direttiva 98/58/CE</i> , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato così come previsto al successivo paragrafo 12 "Controlli".

Per gli impegni di condizionalità si fa riferimento alle regole di condizionalità vigenti per l'anno di presentazione della domanda per l'Operazione 8.1.02. che vengono aggiornate annualmente con l'approvazione della DGR "Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1° aprile 2015 e smi".

10 FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

10.1 Presentazione della domanda

A partire dall'anno 2020 i soggetti richiedenti, individuati nel paragrafo specifico, possono presentare le seguenti tipologie di domanda:

- **domanda di sostegno (iniziale)** da parte di coloro che non hanno mai aderito all'Operazione 8.1.02 e che intendono partecipare ad essa ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Tale domanda vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno;
- **domanda di pagamento** da parte di coloro che sono stati già ammessi ai benefici dell'Operazione 8.1.02.

Coloro che risulteranno ammessi ai benefici dell'operazione, negli anni successivi alla domanda di sostegno dovranno presentare una domanda di pagamento.

I dati indicati nelle domande di sostegno (iniziale)/pagamento sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

Per ciascuna domanda dell'operazione 8.1.01 tipologia B collaudata, deve essere presentata una specifica domanda di adesione alla presente operazione 8.1.02.

NOTA BENE: la presentazione della domanda di sostegno per la presente operazione deve essere effettuata necessariamente l'anno successivo all'anno del collaudo degli impianti dell'operazione 8.1.01 tipologia B.

La mancata presentazione comporta l'impossibilità di aderire negli anni successivi ai premi previsti dal presente bando.

10.2. Quando presentare la domanda di sostegno/pagamento

La domanda di sostegno (iniziale)/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 10.4, e per il 2020 a partire dal **24 aprile 2020 ed entro le ore 24:00:00 del 15 maggio 2020** come previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014.

Per le annualità successive la domanda dovrà essere presentata entro le ore 24:00:00 **del 15 maggio di ogni anno** come previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014 (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea).

Qualora il termine per la presentazione della domanda sia un sabato o un giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo, come previsto dall'art. 12 del reg. (UE) n. 640/2014. La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del **15 maggio di ogni anno**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Qualora il termine per la presentazione della domanda sia un sabato o un giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo, come previsto dall'art. 12 del reg. (UE) n. 640/2014.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Per il 2020 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione per il 2020 è il **9 giugno 2020 ore 24:00:00**.

10.3 A chi presentare la domanda

La domanda di sostegno (iniziale)/pagamento, informatizzata, deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità descritte al successivo paragrafo 10.4, indicando l'ambito territoriale (UTR) in cui è situato l'impianto della tipologia B dell'Operazione 8.1.01.

Gli UTR (attualmente Strutture AFPC) sono i seguenti:

- Ufficio Territoriale Regionale di Brescia (provincia di Brescia);
- Ufficio Territoriale Regionale Città Metropolitana (provincia di Milano);
- Ufficio Territoriale Regionale di Pavia (provincia di Pavia, provincia di Lodi);
- Ufficio Territoriale Regionale Val Padana (provincia di Cremona, provincia di Mantova);

10.4 Come presentare la domanda

10.4.1 Fascicolo aziendale

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA e a compilare la consistenza grafica (CG) ed il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro imprese, oppure persona fisica) deve:

- Riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di aiuto/pagamento;
- Mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

L'Amministrazione comunicherà al beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale; pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica.

Per appezzamento si intende l'insieme di una o più particelle catastali, nella loro rappresentazione grafica, contigue tra loro aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso soggetto.

Il Fascicolo Grafico è composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG):** nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale. Queste entità sono generate automaticamente dal sistema a partire dalle particelle condotte (dati del Fascicolo Aziendale) e le relative rappresentazioni geospaziali (dati del GIS);
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG):** nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

10.4.2 Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto dal presente bando.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente/beneficiario deve associare al gruppo coltura prescelto.

L'associazione tra appezzamento ed il gruppo coltura viene definita "**parcella**".

Se durante la compilazione della domanda grafica, venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG ad una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono rientrare nel PCG ma devono essere comunque dichiarate in domanda; qualora fossero interessate da colture ammissibili a premio per una data operazione, NON possono essere richieste a premio.

I soggetti interessati possono presentare domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti (Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Non è ammessa la firma autografa della domanda.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Successivamente il file firmato digitalmente deve essere caricato a sistema come allegato.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento ed invio del file firmato il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

Solo per l'anno 2020, in alternativa alla firma digitale, è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento del file in Sisco. Limitatamente al periodo di emergenza sanitaria COVID – 19, in caso di impossibilità ad apporre la firma autografa, è ammessa la possibilità da parte del CAA di caricare, per conto dell'agricoltore, una domanda non firmata, previa acquisizione dell'assenso dell'agricoltore e dell'impegno dello stesso alla successiva sottoscrizione della domanda al termine del periodo emergenziale (allegato A al presente decreto). Tale assenso dovrà essere caricato in Sisco, unitamente alla domanda non firmata, dal CAA entro i termini previsti dal bando, pena l'irricevibilità della domanda stessa. I file caricati genereranno un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa. Il CAA, a seguito del termine del periodo emergenziale, dovrà conservare la domanda firmata dall'agricoltore secondo le modalità definite da Regione Lombardia. I termini per la regolarizzazione della firma saranno definiti con successivo atto al termine del periodo emergenziale. La mancata sottoscrizione comporta l'inaffidabilità della domanda telematica con conseguente recupero delle somme già erogate. Inoltre, è ammessa la possibilità di firmare, in maniera autografa e differita, anche i documenti allegati alla domanda.

La domanda di sostegno (iniziale)/pagamento s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, entro le **ore 24:00:00 del 15 maggio di ogni anno.**

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre la scadenza di chiusura del bando, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità

degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Si.Sco., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

E' esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, tenendo conto del numero e della dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n.642/72 art. 21 bis.

10.4.3 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare autocertificazione relativa alla "richiesta o percepimento di ulteriori fondi" e "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato", in formato PDF (Allegati A, B al presente bando) a firma del soggetto beneficiario. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

10.5 Modifiche alla domanda già presentata

Le variazioni ad una domanda di sostegno (iniziale)/pagamento già chiusa a Sis.Co. si effettuano attraverso la presentazione di una **domanda di modifica** che sostituisce interamente la domanda precedente.

Le domande di modifica dell'operazione 8.1.02 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda grafica informatizzata presente in Sis.Co..

Se la domanda di modifica non è chiusa e protocollata entro i termini previsti nei successivi paragrafi, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

Le domande di modifica devono essere presentate entro le ore 24:00:00 dei giorni previsti per le diverse tipologie, ad eccezione della domanda in riduzione per cui viene indicata diversa specifica data.

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e 640/2014 è possibile presentare le tipologie di domanda di seguito descritte.

10.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata al fine di poter aggiungere o modificare le parcelle rispetto all'ultima domanda presentata.

La scadenza per la presentazione elettronica delle **domande di modifica è il 31 maggio di ogni anno**, come previsto dall'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Per il 2020 il periodo per la presentazione di tali domande di modifica, è compreso tra **il 16 maggio e il 1 giugno 2020**.

10.5.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio di ogni anno, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo.

Per il 2020 la riduzione di cui sopra si applica alle domande pervenute **dal 2 giugno sino al 9 giugno 2020**.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento, sono **irricevibili**.

Pertanto **per il 2020** le domande di modifica pervenute **oltre il termine del 9 giugno 2020** sono **irricevibili**.

10.5.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, è possibile presentare una comunicazione di ritiro (parziale o totale) della domanda di sostegno/pagamento, a condizione che l'agricoltore non sia già stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'agricoltore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

La domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro presente in Sis.Co.

La domanda di **ritiro parziale** della domanda di sostegno/pagamento deve essere presentata **entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno ore 24:00:00**.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.

10.5.4 Cessione azienda (cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

E' possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni solo se è stata ammessa a finanziamento la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento a cui si intende subentrare.

Per subentrare agli impegni dell'anno N (es. 2020) e percepire il relativo pagamento riferito all'anno N (anticipo/saldo 2020), il cessionario (subentrante) deve presentare:

- entro il 20/11/anno N (es. 20/11/2020), la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", corredata dal modulo di cui all'allegato D (Dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario) e, a seguito di istruttoria positiva della suddetta richiesta,
- entro il 15/2/anno N+1 (es. 15/02/2021), la domanda autorizzata denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014" anno campagna N (es. 2020).

L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno N (es. 2020).

Tutte le richieste di autorizzazione al cambio beneficiario presentate dopo il 20 novembre dell'anno N (es. 2020), con esito istruttorio positivo, sono valide ai soli fini della presentazione della domanda autorizzata denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014" per l'anno campagna N+1 (es. 2021).

Tali domande autorizzate, trattandosi di domande a valere per la campagna N+1, potranno essere presentate entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria per l'annualità N +1.

Per le modalità, le procedure e le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali aggiornamenti o modifiche, si rinvia **al decreto n. 12537 del 4 settembre 2018** - pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 37 del 14 settembre 2018 e sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi – e a quanto stabilito **per l'anno 2020**, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria COVID-19 dal **decreto 4426 del 10 aprile 2020**.

10.5.5 Errore palese ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente tramite Sis.Co.. Nel modulo informatizzato di richiesta dovranno essere chiaramente precisati gli errori che si intendono correggere in riferimento alla domanda già validata. Il richiedente potrà allegare alla richiesta i documenti a supporto della propria richiesta.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di sostegno (iniziale) e fino alla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento;
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento.

L'esito della valutazione viene comunicato al richiedente tramite PEC.

L'errore palese NON può essere riconosciuto dopo l'erogazione del primo pagamento.

In caso di accoglimento della richiesta è possibile per il beneficiario presentare in Sis.Co. la domanda di correzione errore palese che corregge e sostituisce l'ultima domanda di sostegno (iniziale)/pagamento valida.

E' possibile presentare solo una domanda di correzione di errore palese nell'intero periodo di impegno.

10.6 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 -

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizootia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) **entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata tramite Sis.Co. allegando lo specifico modulo di cui all'allegato E (Facsimile modulistica per presentazione delle richieste di riconoscimento di cause di forza maggiore) e la documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle cause di forza maggiore.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche l'Organismo Pagatore Regionale comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

11. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

11.1 Responsabile del procedimento

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

11.2 Istruttoria

Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande di sostegno (iniziale)/pagamento presentate a valere sul presente bando spetta a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio.

L'istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel presente bando;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda secondo il modello approvato con decreto regionale n. 18853 del 20 dicembre 2019.

Il Responsabile dell'Operazione effettua le verifiche propedeutiche alla concessione del contributo a valere sulle domande presentate tramite le verifiche sul Registro Nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 legge 234/2012 e DM 115/2017. Dell'esito dei suddetti controlli ne viene dato atto nel provvedimento di ammissione a finanziamento.

Il Responsabile dell'Operazione, con l'obiettivo di assicurare omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione delle domande di sostegno (iniziali) e di applicazione del bando, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità e i requisiti stabiliti, può avvalersi di un Gruppo Tecnico di Supporto alla Valutazione (di seguito Gruppo Tecnico), composto da:

1. Responsabile dell'Operazione
2. Dirigenti Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio, di seguito denominati "i Dirigenti"

Il Responsabile dell'Operazione e i Dirigenti sono supportati nell'espletamento delle attività di propria competenza rispettivamente da un referente tecnico di Operazione e da funzionari responsabili delle istruttorie di ammissibilità.

I Dirigenti comunicano al Responsabile delle Operazioni i nominativi dei funzionari incaricati delle istruttorie ed il nominativo del referente che coordina dette istruttorie.

A conclusione dell'esame delle istruttorie, il Responsabile dell'Operazione dà incarico ai Dirigenti di inviare ai richiedenti il verbale istruttorio con esito dell'istruttoria comunicando inoltre, nel caso, la possibilità di presentare memorie integrative ai sensi della Legge n. 241/90.

Tali memorie, eventualmente corredate da documenti, devono essere presentate tramite PEC al Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio entro 10 giorni dal ricevimento del verbale.

Di tali osservazioni è dato conto nel verbale conclusivo che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento.

I verbali di istruttoria conclusivi proposti formeranno oggetto di valutazione da parte del Gruppo Tecnico che ne definisce l'esito definitivo.

Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

11.3 Chiusura delle istruttorie

Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni costituisce atto endo procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta e della proposta di

valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile dell'operazione.

11.4 Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento

Valutate tutte le domande di sostegno (iniziali) e gli esiti delle istruttorie di ammissibilità, vengono predisposti i seguenti elenchi:

- domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione delle superfici soggette ad impegno e dell'importo totale ammesso a contributo;
- domande con esito istruttorio negativo.

Il Responsabile dell'Operazione approva con proprio provvedimento tali elenchi entro la fine dell'anno di presentazione della domanda di sostegno.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

Il provvedimento, a cura del Responsabile delle Operazioni, è:

- pubblicato sul BURL, diventa efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi dell'art.7 della L. 241/90;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (www.psr.regione.lombardia.it).

11.4.1 Assegnazione CUP – codice unico di progetto

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

12. CONTROLLI

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per quanto concerne le domande di pagamento². Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR che, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari sono riportate nel presente bando.

L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

Le domande di sostegno (iniziali)/pagamento sono sottoposte ai seguenti controlli, effettuati dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) prima del pagamento:

- controlli amministrativi³: il 100% delle domande di sostegno (iniziali) ammesse sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità (es. mantenimento della superficie d'impianto, mantenimento dello stato di IAP), degli impegni e degli altri obblighi.

Tra i controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede ad estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento, successivamente al primo anno, nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà ad effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscisse a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, l'OPR o suo delegato procederà con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel caso

² Per "domanda di pagamento" si intende sia la domanda presentata negli anni successivi a quello della domanda di sostegno (iniziale) sia la domanda di sostegno (iniziale) dopo la sua ammissione a finanziamento disposta dal Responsabile delle operazioni.

³ Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o suo delegato provvederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

- controlli in loco⁴ per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

12.1 Estrazione del campione per i controlli

Controllo in loco relativo agli impegni

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'effettiva estensione della superficie che risulta dalla domanda grafica dell'operazione 8.1.02;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni dell'operazione descritti al capitolo 7;

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all'1% delle domande presentate ed ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

12.2 Esito dei controlli

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 e smi per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM 497 del 17/01/2019 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

In applicazione a quanto disposto dal DM 497/2019 del 17/01/2019, Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale" con decreto regionale n. 19126 del 24 dicembre 2019 sono state definite l'entità delle riduzioni da applicare al premio in caso di mancato rispetto degli impegni relativi alla presente operazione.

Si precisa che:

- qualora gli impegni dell'operazione 8.1.02, venissero rispettati ma durante il controllo in loco per la verifica del rispetto degli impegni relativamente alla presente operazione si rilevasse un mancato rispetto degli impegni essenziali previsti dall'operazione 8.1.01 tipologia B, da cui la presente operazione discende, anche l'operazione 8.1.02 decade;
- qualora durante il controllo ex post per il rispetto degli impegni essenziali relativo all'operazione 8.1.01 tipologia B si rilevasse un mancato rispetto degli impegni essenziali, anche l'operazione 8.1.02 decade.

Riduzioni, esclusioni e sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione ai sensi dell'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014

Per quanto riguarda le riduzioni relative alle sovradichiarazioni riscontrate nel corso dei controlli amministrativi e in loco si applica quanto disposto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014, in particolare:

⁴ Art. 37 e art. 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Se per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'articolo 18, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 18.

Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni di condizionalità

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.

Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata delle inadempienze e sono oggetto del Manuale operativo dei controlli di condizionalità predisposto annualmente da OPR in coerenza con quanto previsto dall'allegato 3 del DM "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalla relativa circolare in materia di condizionalità redatta da AGEA Coordinamento.

13. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'Operazione, a cura dell'organismo delegato da OPR.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

L'organismo delegato da OPR, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

14. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

A seguito dell'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento delle domande presentate OPR procederà ai pagamenti.

OPR potrà effettuare il pagamento di un anticipo, fino al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi.

Il pagamento del **saldo** avverrà per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art.83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione.

Soglia	Comunicazione antimafia	Informazione antimafia	Inizio periodo di applicazione della disciplina	Termine periodo di applicazione della disciplina
Fino a 25.000	No	No	19 novembre 2017	31 dicembre 2020

euro				
Oltre 25.000 euro	No	Sì	19 novembre 2017	31 dicembre 2020
Fino a 5.000 euro	No	No	1 °gennaio 2021	
Oltre 5.000 euro	No	Sì	1 °gennaio 2021	

15. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

15.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa operazione, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- totale spesa pubblica (€);
- Superficie sotto impegno (ha).

16. CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione della normativa nazionale e regionale (Art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, c. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1) è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, sia fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

17. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità alternative di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

18. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all’Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato F “Trattamento dati personali”.

20. RIEPILOGO TEMPISTICHE

FASE	PERIODO / TERMINE per il 2020
Presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento ai sensi dell’art. 13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro il 15 maggio 2020
Presentazione della domanda di modifica delle domande di sostegno (iniziale)/pagamento presentate entro il 15/05/2018, ai sensi dell’art.15 reg. (UE) n. 809/2014	Dal 16 maggio fino al 1 giugno 2020
Presentazione tardiva della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento con riduzione ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n.640/2014	Dal 16 maggio fino al 9 giugno 2020
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014	Dal 2 giugno al 9 giugno 2020
Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell’art. 3 reg. (UE) n. 890/2014	Entro il 31 luglio 2020

21. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo 11.4, a cura del Responsabile delle Operazioni, è:

- Pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- Pubblicato sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e all’indirizzo: <http://www.psr.regione.lombardia.it>

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	OPERAZIONE 8.1.02 “Mantenimento di superfici imboschite”
DI COSA SI TRATTA	Bando per il finanziamento del mantenimento delle piantagioni legnose a ciclo medio lungo (“impianti a ciclo medio lungo”), <u>Tipologia B</u> .
CHI PUÒ PARTECIPARE	Imprese agricole individuali, società agricole di persone, di capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (“IAP”) ai sensi del d.lgs. 99/2004 anche se “sotto condizione”. Sono esclusi i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria annua dell’Operazione 8.1.02 per le domande di sostegno (iniziali)/pagamento è pari a € 100.000,00 a valere sul bilancio dell’OPR

TITOLO	OPERAZIONE 8.1.02 "Mantenimento di superfici imboschite"
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Premio annuale di manutenzione (per 5 anni) Per gli interventi di tipologia B1 e di tipologia B2, è riconosciuto un premio annuale di manutenzione, erogabile per cinque annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti, pari a 495,00 euro/ettaro/anno Premio annuale di mancato reddito (per 12 anni) Per gli interventi di tipologia B1, è riconosciuto un premio annuale, erogabile per dodici annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti, pari a 395,00 euro/ettaro/anno
REGIME DI AIUTO DI STATO	Regime di esenzione n. SA.48439(2017/XA) - Aiuto alla forestazione e all'imboschimento, registrato dalla Commissione Europea in data 20.06.2017.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le domande sono istruite da Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura che si avvale degli Uffici Territoriali Regionali competenti per territorio (oggi Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca). L'istruttoria è tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Le operazioni istruttorie sono coordinate attraverso un Gruppo Tecnico di supporto alla valutazione. Le domande per cui la verifica dei requisiti da esito positivo vengono ammesse con decreto della Direzione Generale Agricoltura: non è prevista quindi una graduatoria delle domande ma solo un elenco delle domande con esito istruttorio positivo.
DATA DI APERTURA	Per il 2020 in data 24 aprile 2020
DATA DI CHIUSURA	15 maggio di ogni anno alle ore 24:00:00
COME PARTECIPARE	La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda - Numero Verde 800 131 151 sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni e segnalazioni relative al bando Responsabile di Operazione: Roberto Carovigno Referenti tecnici: Paolo Ferrario Luisa Cagelli

Nota - La presente scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti

21.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- **Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi):**

Responsabile di Operazione: Roberto Carovigno Tel. 02.6765.2553
Referenti tecnici: Paolo Ferrario Tel. 02.6765.3759
Luisa Cagelli Tel. 02.6765.2573

Email: foreste@regione.lombardia.it

- **Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)**

Numero Verde 800 131 151
Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

- **Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)**

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA: Giulio Del Monte Tel. 02 67.65.02.15

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.67.65.25.74

Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

ALLEGATI

ALLEGATO A	EMERGENZA COVID-19: PAC 2014-2020 - MODULO ASSENSO PRESENTAZIONE DOMANDA ANNO 2020 E RELATIVO IMPEGNO ALLA SOTTOSCRIZIONE DIFFERITA
ALLEGATO B	MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI
ALLEGATO C	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO
ALLEGATO D	DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO
ALLEGATO E	FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE
ALLEGATO F	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO A - EMERGENZA COVID-19: PAC 2014-2020 - MODULO ASSENSO PRESENTAZIONE DOMANDA ANNO 2020 E RELATIVO IMPEGNO ALLA SOTTOSCRIZIONE DIFFERITA

Spett.le CAA _____

Io sottoscritto _____ in rappresentanza dell'azienda agricola _____
CUAA _____, avendo preso visione di copia della/e seguente/i domanda/e a valere per l'anno 2020:

- ☐ DU
- ☐ Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali"
- ☐ Misura 11 "Agricoltura Biologica"
- ☐ Sottomisura 12.1 "Pagamenti compensativi per le zone agricole Natura 2000"
- ☐ Operazione 13.1.01 "Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna"
- ☐ Operazione 8.1.02 "Mantenimento di superfici imboschite"
- ☐ OCM vino misura ristrutturazione e riconversione vigneti
- ☐ OCM vino misura investimenti
- ☐ OCM vino domanda di variazione di potenziale vitivinicolo
- ☐ OCM Miele
- ☐ Misure eccezionali di sostegno al mercato delle carni avicole
- ☐ Domanda di autorizzazione – Tipo di autorizzazione - Cessione azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014 per la Misura/Operazione (*)
- ☐ Altro (specificare)

che al momento sono impossibilitato a firmare, con la presente do il mio **formale assenso a Codesto CAA per la presentazione della/e domanda/e sopra selezionata/e** per conto dell'azienda agricola, impegnandomi a sottoscrivere la/e domanda/e al termine del periodo emergenziale covid-19, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità che verranno stabilite dalle Amministrazioni Competenti (Agea, Regione Lombardia) e consapevole che la mancata sottoscrizione nei termini e con le modalità che verranno indicati comporterà l'inammissibilità della domanda ed il recupero di quanto eventualmente già pagato.

Allego alla presente copia della mia carta di identità.

Luogo, Data

Nome Cognome

(*) Quando si sceglie la "Domanda di autorizzazione – Tipo di autorizzazione - Cessione azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014" si tratta della richiesta di autorizzazione alla prima fase della procedura "Cambio beneficiario" – vedi rif. Paragrafo 3 del decreto n. 12537/2018. Per la successiva presentazione della domanda autorizzata vera e propria (Domanda di Cessione Azienda art 8 del Reg. UE n. 809/2014 di cui al paragrafo 6 del decreto 12537/2018) si dovrà procedere con la compilazione di un altro modulo barrando la Misura/operazione oggetto del subentro.

ALLEGATO B - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI

A Regione Lombardia

.....
.....**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Operazione 8.1.02 "Mantenimento di superfici imboschite".****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____ il __/__/____
residente nel Comune di _____ Provincia _____
via/piazza _____
Codice fiscale _____
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società _____

Codice fiscale _____
con riferimento alla domanda di contributo n. _____
essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di non avere percepito un contributo per il mantenimento o per il mancato reddito previsto dal presente bando attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

SI IMPEGNA

a comunicare, qualora intervengano, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

data, _____

ALLEGATO C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

Il sottoscritto	_____		
	(Nome Cognome)		
nato/a a	_____	()	il _____ / _____ / _____
	(Comune)	(Prov.)	(gg/mm/aaaa)
residente in	_____	()	_____ (Num)
	(Comune)	(Prov.)	(Via, Piazza, ecc.)

In qualità di:

☐ legale rappresentante della società	_____		
	(Ragione sociale)		
☐ titolare dell'impresa	_____		
	(Denominazione)		
con sede in:	_____	()	_____
	(Comune)	(Provincia)	(Via, Piazza, ecc.) (Numero)
Tel.	_____	C.F./P.IVA:	_____

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

- ☐ di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;
- ☐ di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento

- ☐ di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____ , ____	___ / ___ / ____
_____	_____	€ _____ , ____	___ / ___ / ____
_____	_____	€ _____ , ____	___ / ___ / ____

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

_____, ____ / ____ / ____
(Luogo) (Data)

(Firma)

**ALLEGATO D - DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO
AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014 – OPERAZIONE 8.1.02**

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome del beneficiario)
nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____ il ____/____/____
residente in _____ (indirizzo completo del beneficiario)
titolare/legale rappresentante della ditta sa/società _____
_____ (denominazione Ditta)
CUAA _____ con sede in _____ (indicare sede legale della ditta),
con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (indicare ID procedimento ultima
domanda valida se esistente)

in qualità di cessionario (subentrante):

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome del beneficiario)
nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____ il ____/____/____
residente in _____ (indirizzo completo del beneficiario)
titolare/legale rappresentante della ditta sa/società _____
_____ (denominazione Ditta)
CUAA _____ con sede in _____ (indicare sede legale della ditta),
con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (indicare ID procedimento ultima
domanda valida se esistente)

in qualità di cedente

con la presente dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE / PARZIALE relativamente alla seguente
domanda del PSR:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	TIPOLOGIA	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle
condizioni previste dal presente bando e dal decreto n. 12537 del 4 settembre 2018 e smi relativamente al Cambio
Beneficiario, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Infine chiedono di essere informati circa l'esito della presente richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica
certificata (pec) _____

Il cessionario (Subentrante)

Il Cedente

Luogo e Data

Il presente modello debitamente compilato e sottoscritto deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", mediante caricamento a Sis.Co, congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all'altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della presente richiesta di autorizzazione.

ALLEGATO E - FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 8 – SOTTOMISURA 8.1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG DELEGATO (UE) 640/2014 - RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE, CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*)
titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*),
CUAA _____

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue⁵:

- ☐ decesso del beneficiario;
- ☐ incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- ☐ espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- ☐ calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- ☐ distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- ☐ epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Infine chiede di essere informato circa l'esito della presente richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec)

Luogo e data

Il richiedente/beneficiario

⁵ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

ALLEGATO F- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al PSR della Regione Lombardia

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici, nome, cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei legali Rappresentanti e delle persone fisiche che aderiscono alle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al PSR della Regione Lombardia, di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

- Agenzia delle Entrate;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi della Commissione Europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al PSR, in qualità di Responsabili del trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

6 Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del fascicolo aziendale.

7 Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. (UE) n. 679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all'art.13, comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le Sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.